

REGOLAMENTO INTERNO

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DEL COMMA 2° ART. 113 – CORRISPETTIVI, INCENTIVI E FONDI A DISPOSIZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto- Definizione – Ambito d'applicazione

1. Sono stabiliti, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui al combinato disposto dal comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt.16 e 178 del D.P.R. 207/2010, di cui agli allegati al presente Decreto.
2. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice degli appalti”, che nel seguito verrà indicato come “Codice”. Si precisa che con la dizione “Regolamento” si fa riferimento al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per la parte non abrogata dall'art.217 del D.lgs n.50/2016, recante la denominazione “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ancora vigente in attesa dell’emanazione dei Decreti di attuazione del D.lgs n.50/2016.
3. L'incentivo previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è finalizzato a sviluppare in materia di appalti pubblici le attività di progettazione, di redazione di piano di sicurezza, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, di collaudo e di tutte le attività gestionali connesse, nonché per sviluppare le attività e le capacità di progettazione e gestione degli uffici tecnici interni agli Enti afferenti alla Pubblica Amministrazione.
4. I seguenti criteri di ripartizione si applicano al personale operante presso la Casa di Ospitalità Collereale e Asili d'Infanzia che di seguito verrà indicato “Collereale”.
5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti quando il relativo progetto ha ottenuto la validazione del R.U.P. al fine di essere posto a gara o affidato con procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
6. I criteri di cui al comma 1 si applicano, per gli incarichi conferiti a far data del presente Regolamento fermo restano che possono anche essere applicati, per gli incarichi già conferiti alla data al presente Regolamento, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.2


Destinazione e ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del “Codice” è destinato – sulla base di quanto stabilito con i seguenti criteri – al personale impiegato.
2. L'incentivo è ripartito tra le seguenti figure professionali:
 - il responsabile unico del procedimento (R.U.P);
 - gli incaricati della progettazione;
 - il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - il direttore dei lavori;
 - il collaudatore tecnico amministrativo;

Art. 3

Costituzione e quantificazione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del “Codice” è costituito da una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, aggiunti gli oneri per la sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, considerando ogni costo al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni, sulla base dei criteri fissati.



2. L'importo dell'incentivo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente così come previsto dall'art. 3, comma 29⁽¹⁾, della legge n. 350/2003 e specificato dall'art. 1 comma 207⁽²⁾ della legge 23/12/2005 n. 266 o del tecnico incaricato in servizio presso l'Ente con altra forma contrattuale.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. Per le opere di qualsiasi importo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'appalto secondo le percentuali di cui all'Allegato A.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo per l'ammontare delle prestazioni da eseguire in fase esecutiva si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto sulla scorta del quadro economico del progetto esecutivo.
6. Per qualunque importo dell'opera da realizzare i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:
 - A) responsabile unico del procedimento: 25%;
 - B) redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori e collaudatore: 75%.
7. Le quote di cui ai punti A) e B) del precedente comma 6 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento, in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente.
8. Le prestazioni relative al punto B) del comma 6, si intendono per le attività di seguito riportate:
 - progettazione livelli preliminare, definitiva ed esecutiva, per la redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione e per il coordinamento in fase esecutiva di tutta l'attività prescritta dal Testo Unico Sicurezza Lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento per il collaudo definitivo, la revisione tecnico contabile.
9. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 6 non svolte dai dipendenti dell'Ente di cui si avvale ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.
10. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli, elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice e dei corrispondenti articoli di Regolamento l'aliquota da corrispondere ai dipendenti impiegati comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.
11. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta anche l'aliquota prevista per il collaudo.

Art. 4

Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Procedure

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del "Codice" in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

¹ 29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

² 207. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.




2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) Il RUP il quale è nominato tenendo conto dei contenuti delle "Linee Guida ANAC n.3".
 - b) il tecnico o tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli art. 24 del "Codice" assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) gli incarichi dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione.
3. Il personale incaricato potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivate autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattuale, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
4. Il responsabile unico del procedimento è nominato dall'Organo di Governo dell'Ente. Qualora il responsabile unico del procedimento fosse stato già nominato R.U.P. in altri procedimenti, il Presidente dell'Ente dovrà procedere con un nuovo provvedimento di nomina.
5. Il responsabile unico del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Art. 5

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento.
2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali, verrà liquidata al direttore dei lavori applicando al maggior importo lordo le aliquote delle voci relative alla progettazione esecutiva.
3. La distribuzione del fondo è proposta dal responsabile unico del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la responsabilità tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.
4. Il Decreto di liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale dell'Ente che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile unico del procedimento salvo delega dei poteri che potrà essere conferita dal Direttore Generale nei confronti di quest'ultimo.
5. L'incentivo può essere liquidato:
 - Al progettista ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto ed il relativo finanziamento;
 - al direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione ed al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - al responsabile unico del procedimento ed alla relativa struttura di supporto il 50% alla sottoscrizione del contratto di appalto a seguito dell'espletamento delle procedure di gara dopo la predisposizione degli atti di gara e affidamento dei lavori e al 50% dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
6. Qualora il Presidente dell'Ente non intenda più, a propria discrezione, eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
7. Nessun incentivo verrà riconosciuta qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al progettista.



Art. 6

Sostituzione del responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento ad altro Ente;
 - c) rinuncia all'incarico;
 - d) revoca del mandato per disposizione del Presidente dell'Ente.In tali casi, ad eccezione del punto d) il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativo alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con la modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali.
2. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 7


Termini per prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progetti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempistica attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del progettista nei termini previsti nell'atto di nomina, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alla tabella A), a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.
2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili al dipendente. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del responsabile unico del procedimento.
3. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.
4. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del "Codice", relativamente all'intervento affidatogli ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà dell'Ente di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
5. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissione del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua



utilizzazione, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto si procederà al recupero.

Art. 9

Disposizione finale

1. I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della Legge, costituiscono parte integrante del decreto di applicazione.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di emanazione della relativa Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Allegato A

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART.113 DEL D. LGS 18 APR 2016 N.50 – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

A) Responsabile del procedimento	25%
Responsabile del procedimento	25,00%
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo	75%
Progettazione preliminare	15,00%
Progettazione definitiva	17,00%
Progettazione esecutiva	6,00%
Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione	10,00%
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	6,00%
Direzione lavori e contabilità	18,00%
Collaudo amministrativo	3,00%

